

1. Assoggettamento: Attestazione A1
Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

L'attestazione A1 (ex moduli E 101, E 103) serve ad attestare la legislazione sulla sicurezza sociale applicabile alla persona cui è stata rilasciata, quando questa esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente in più di uno Stato. Secondo il diritto comunitario UE, una persona è soggetta alla legislazione sulla sicurezza sociale di un solo Stato per un stesso periodo. L'attestazione A1 conferma che una data persona è soggetta alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese che la rilascia. Il documento è valido fino alla scadenza in esso indicata o fino al suo ritiro o annullamento da parte dell'istituzione che lo ha rilasciato.

1.1. Dove e quando ottenere l'attestazione A1

Quando un dipendente viene inviato dal proprio datore di lavoro in un altro Paese per un incarico temporaneo (distacco), il datore di lavoro inoltra di regola la richiesta di rilascio dell'attestazione A1 all'istituzione competente del Paese d'invio. Nel caso di un distacco dalla Svizzera verso un altro Stato, la cassa di compensazione AVS a cui è affiliato il datore di lavoro, rilascia su richiesta l'attestazione A1.

I dipendenti e gli indipendenti che esercitano la propria attività lucrativa in più di un Paese devono invece richiedere l'attestazione di persona. Se siete un dipendente, vi preghiamo di rivolgervi al vostro datore di lavoro per chiarire quale procedimento fa al caso vostro.

L'attestazione va richiesta possibilmente prima di iniziare l'attività lucrativa in un altro Paese.

1.2. Uso dell'attestazione A1

L'attestazione A1 deve essere conservata e presentata dal lavoratore o dal datore di lavoro all'istituzione competente dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa per attestare la propria situazione in materia di sicurezza sociale e indicare il Paese in cui dovranno essere versati i contributi sociali.

1.3. Quali situazioni copre l'attestazione A1?

- Quando il vostro datore di lavoro vi manda a **lavorare temporaneamente a suo nome per al massimo 24 mesi** in uno Stato dell'UE o in Svizzera (**il cosiddetto "distacco"**). Per informazioni dettagliate sulle condizioni per il distacco consultare l'opuscolo informativo "Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – CH-UE" : <http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02765/index.html?lang=it>.

Se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, viene rilasciata l'attestazione A1 in cui si conferma che la persona distaccata rimane soggetta alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese d'invio. In Svizzera, questa attestazione viene emessa dalla cassa di compensazione AVS.

- **Quando un lavoratore indipendente attivo in Svizzera o in uno Stato dell'UE si reca temporaneamente in un altro Paese per esercitarci un'attività simile per un periodo di al massimo 24 mesi.** Anche in questo caso, se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'attestazione A1 conferma che il lavoratore indipendente rimane soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese d'invio. In Svizzera questa attestazione viene emessa dalla cassa di compensazione AVS.
- **Quando un lavoratore esercita abitualmente un'attività lucrativa dipendente in più di uno Stato contemporaneamente o ad alternanza.** A seconda della situazione specifica, la persona è soggetta alla legislazione del Paese di residenza oppure di quello dove il datore di lavoro ha la sede legale o la sede dell'attività economica.

Una persona che esercita abitualmente un'attività lucrativa dipendente in più di uno Stato per un datore di lavoro con sede in uno di quelli Stati, è assoggettata alla legislazione del suo Paese di residenza se una "parte sostanziale" (25 %) dell'attività viene esercitata.

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa dipendente per il loro datore di lavoro nel loro Paese di residenza o solo per una parte non sostanziale, sono soggette alle regole dello Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro. Nel caso di un'attività lucrativa dipendente abitualmente esercitata per più datori di lavoro con sedi in diversi Stati, l'assoggettamento avviene nel Paese di residenza, indipendentemente dal fatto che una parte sostanziale dell'attività viene esercitata.

L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile rilascia l'attestazione A1. In Svizzera, questa attestazione viene emessa dalla cassa di compensazione AVS.

- **Quando un lavoratore esercita abitualmente simultaneamente o alternativamente un'attività lucrativa indipendente in più di uno Stato contemporaneamente o ad alternanza.** A seconda della situazione specifica, la persona è soggetta alla legislazione del Paese di residenza oppure di quello dove si trova il centro di interesse delle sue attività.

I lavoratori indipendenti che esercitano abitualmente la loro attività in più di uno Stato sono assoggettati alla legislazione del loro Paese di residenza se una "parte sostanziale" (25 %) dell'attività viene esercitata. Se il lavoratore indipendente non risiede nel Paese in cui esercita una parte sostanziale della sua attività (25 %), è assoggettato alla legislazione del Paese in cui si trova il centro di interesse delle sue attività.

L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile rilascia l'attestazione A1. In Svizzera, questa attestazione viene emessa dalla cassa di compensazione AVS.

- **Quando un lavoratore è contemporaneamente attivo come dipendente e come indipendente in più di uno Stato.** In questo caso, l'attestazione A1 certifica l'assoggettamento sul totale del vostro reddito alla legislazione del Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa dipendente. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile rilascia l'attestazione A1. In Svizzera, questa attestazione viene emessa dalla cassa di compensazione AVS.
- **Quando una persona è occupata in qualità di funzionario in uno Stato e esercita un'attività lucrativa in un altro Stato.** In questo caso, l'attestazione A1 certifica l'assoggettamento alla legislazione del Paese dell'unità amministrativa per cui si lavora. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile rilascia l'attestazione A1. In Svizzera, questa attestazione viene emessa dalla cassa di compensazione AVS.

2. Assicurazione contro gli infortuni: [Attestazione DA1](#)

Diritto alla copertura sanitaria a titolo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'attestazione DA1 (ex modulo E 123) autorizza di ricevere un trattamento medico e altre prestazioni specifiche in natura in un altro Stato ai sensi della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa attestazione viene rilasciata unicamente nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali riconosciuti come tali.

2.1. Dove e quando ottenere l'attestazione DA1

L'attestazione DA1 può essere ottenuta dal proprio assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e va richiesta prima del trasferimento o del soggiorno in un altro Paese. Senza questa attestazione, l'istituzione di sicurezza sociale competente nel nuovo Paese di residenza o di soggiorno deve richiederla presso l'assicuratore contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali dove l'assicurato è affiliato, ma ciò può rallentare la procedura.

2.2. Uso dell'attestazione DA1

L'attestazione DA1 va presentata all'istituzione competente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del Paese di residenza o di soggiorno.

2.3. Cure mediche in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assicurato può ricevere un trattamento medico e altre prestazioni specifiche in natura ai sensi della legislazione del Paese di residenza o di soggiorno temporaneo. Se l'assicurato risiede o soggiorna in uno Stato diverso da quello in cui è assicurato, l'istituzione di sicurezza sociale competente del Paese di residenza o di soggiorno assume i costi di cura ai sensi della legislazione nazionale di tale Paese. Questi costi sono rimborsati al Paese di residenza o di soggiorno dall'assicuratore contro gli infortuni dello Stato in cui l'assicurato è affiliato. L'attestazione DA1 certifica i diritti dell'assicurato alle cure mediche e ad altre prestazioni specifiche in natura.

Esempio

Un lavoratore che porta una protesi in seguito alla perdita di una gamba per un infortunio sul lavoro, trascorre le vacanze in un altro Paese. Durante il soggiorno la protesi subisce un danno che necessita di una pronta riparazione. Dietro presentazione dell'attestazione DA1, l'istituzione competente contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali del Paese di soggiorno assume i costi derivanti della riparazione. Se l'assicurato non dispone di suddetta attestazione, l'istituzione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali del Paese di soggiorno può richiedere un'attestazione equivalente direttamente all'istituzione d'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali del Paese in cui la persona è assicurata.

2.4. Trattamento medico in caso di infortuni non professionali

L'assicurazione svizzera contro gli infortuni apre in linea di principio anche il diritto a delle prestazioni in natura in caso di infortuni non professionali. Le persone assicurate contro gli infortuni in Svizzera possono anche richiedere un'attestazione DA1 per gli infortuni non professionali.

3. Assicurazione per la vecchiaia e per l'invalidità: [Attestazione P1](#) ***Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione***

L'attestazione P1 (ex moduli E 205, E 207, E 211) riepiloga le decisioni prese nel vostro caso riguardo alle rendite di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità dalle diverse istituzioni di sicurezza sociale negli Stati dell'UE e in Svizzera. Le informazioni contenute nell'attestazione P1 permettono all'assicurato di verificare se l'interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni abbia influito negativamente sui suoi diritti di rendite.

3.1. Dove e quando ottenere l'attestazione P1

L'attestazione P1 viene rilasciata dall'"istituzione di contatto" competente (quella a cui l'assicurato ha depositato la richiesta di rendita) non appena le sono pervenute tutte le informazioni dettagliate sulle decisioni delle singole istituzioni di sicurezza sociale che hanno trattato la richiesta dell'assicurato. Di regola, "l'istituzione di contatto" è quella del Paese di residenza, se la persona ci è stata assicurata, oppure quella del Paese in cui la persona è stata assicurata da ultimo. Questa istituzione è indicata nel riquadro 5 dell'attestazione P1.

3.2. Cosa fare dopo aver ricevuto l'attestazione P1

Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite nella parte intitolata "Informazioni per il titolare" e le informazioni contenute nei riquadri 3 e 4, compreso il riferimento alla decisione di rendita nazionale e alla possibilità di contattare l'istituzione che ha adottato la decisione.

3.3. Cosa fare se l'assicurato ritiene che le interazioni tra le decisioni hanno conseguenze negative per una o più rendite?

Esempio

Dopo aver ricevuto l'attestazione P1 ed aver esaminato il riepilogo delle rendite a cui ha diritto, l'assicurato constata una riduzione delle stesse nei Paesi A e B a causa di una sovrapposizione di periodi equivalenti.

L'assicurato si sente svantaggiato perché nessuno dei due Paesi ha tenuto conto dei periodi equivalenti. L'assicurato può richiedere alle istituzioni di assicurazione dei due Paesi una revisione delle loro decisioni. Questa richiesta deve essere presentata nei termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati interessati, tali termini iniziano a decorrere alla data di ricezione dell'attestazione P1.

Le istituzioni dei Paesi A e B rivedono la loro decisione. Se un'istituzione modifica la sua decisione, deve informare le altre istituzioni e l'istituzione di contatto rilascia una nuova attestazione P1.

3.4. Il diritto alla revisione equivale al diritto di ricorso?

Si prega di notare che il diritto alla revisione previsto dal regolamento UE non equivale al diritto di ricorso previsto dalla legislazione nazionale. I termini e le procedure non sono necessariamente identici. L'assicurato potrebbe inoltre essere stato informato del suo diritto di ricorso contro ciascuna decisione ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

4. Assicurazione malattie: Attestazione S1 *Iscrizioni per la copertura sanitaria*

L'attestazione S1 (ex moduli E 106, E 109, E 120, E 121) permette di iscrivere l'assicurato (e/o i suoi familiari senza attività lucrativa) presso l'istituto di assicurazione malattie del Paese di residenza (UE o Svizzera) nel caso in cui la persona sia assicurata in un altro Stato membro dell'UE o in Svizzera. L'attestazione viene rilasciata a persona e non per famiglia.

4.1. Dove e quando ottenere l'attestazione S1

L'attestazione S1 può essere ottenuta dal proprio assicuratore malattie¹. Se si necessita questa attestazione in vista del trasferimento in un altro Paese, dovrebbe essere richiesta prima della partenza dallo Stato in cui si è assicurati. Una richiesta presentata dopo la partenza ritarda l'iscrizione nel nuovo Paese di residenza. Se si è autorizzato a ottenere l'attestazione S1 per i familiari senza attività lucrativa, bisogna richiederla appena si è assicurato.

4.2. Uso dell'attestazione S1

L'attestazione S1 deve essere presentata il più presto possibile all'istituto di assicurazione malattie del nuovo Paese di residenza o del Paese di residenza dei familiari senza attività lucrativa².

4.3. Quali prestazioni copre l'attestazione S1

Quando risiedono in un Paese diverso da quello in cui sono assicurati, una persona e/o i suoi familiari senza attività lucrativa hanno diritto a tutte le prestazioni in natura (p. es. l'assistenza sanitaria, cure mediche o ricoveri ospedalieri) i cui costi sono supportati conformemente alla legislazione del Paese di residenza, come se fossero assicurati in quest'ultimo. L'assicuratore malattie a cui la persona è assicurata rimborsa i costi sostenuti dall'istituto di assicurazione malattie del Paese di residenza.

4.4. Chi ha diritto a un'attestazione S1?

L'attestazione S1 è usata quando una persona (e i suoi familiari senza attività lucrativa) risiede in un Paese diverso da quello in cui lavora. Può essere utilizzata anche dai familiari senza attività lucrativa di un lavoratore migrante che sono rimasti nel Paese d'origine del lavoratore migrante ma che sono affiliati presso l'istituto di assicurazione malattie del Paese in cui la persona lavora. L'attestazione S1 è inoltre prevista per i pensionati che spostano la propria residenza in un altro Stato e per i loro familiari senza attività lucrativa.

Esempi

- Un pensionato svizzero sposta il proprio domicilio in Francia. L'assicuratore malattie svizzero rilascia su richiesta l'attestazione S1, con la quale l'assicurato può iscriversi all'assicurazione malattie in Francia. L'attestazione deve essere presentata all'assicurazione malattie francese.

¹ A Gibilterra l'attestazione S1 è rilasciata dalle autorità fiscali, in Spagna dall'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale oppure, se del caso, dall'Istituto di sicurezza sociale della marina. In Portogallo l'attestazione è rilasciata dall'Istituto di sicurezza sociale del luogo di residenza.

² Si prega di notare che il nome e il tipo di istituzione competente può variare da Stato a Stato. In Spagna l'attestazione va presentato alla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale, in Svezia alla Direzione statale dell'ufficio di sicurezza sociale e in Portogallo all'Istituto di sicurezza sociale del luogo di residenza.

- Un lavoratore polacco è assunto in Svizzera. Sua moglie, che non ha un'occupazione, e i suoi figli rimangono in Polonia. L'assicuratore malattie svizzero competente rilascia un'attestazione S1, la quale potrà essere successivamente presentata dalla moglie del lavoratore all'istituzione polacca di assicurazione malattie per sé e per i figli. La legge polacca determina se i familiari hanno diritto alle cure sanitarie a carico dell'assicurazione malattie svizzera.
- Una lavoratrice svizzera viene distaccata in Italia dal suo datore di lavoro e rimane assoggettata alla legislazione svizzera di sicurezza sociale. Prende la residenza in Italia dove desidera iscriversi all'assicurazione malattie. L'assicuratore malattie svizzero rilascia su richiesta un'attestazione S1 che la lavoratrice presenta all'istituzione di assicurazione malattie italiana. I trattamenti i cui costi sono a carico secondo la legge italiana, sono rimborsati dal suo assicuratore malattie svizzero.

5. Assicurazione malattie: Attestazione S2 ***Diritto alle cure programmate***

Alla presentazione dell'attestazione S2 (ex modulo E 112), una persona assicurata in un Stato può dimostrare la sua autorizzazione a ricevere cure mediche programmate in un altro Paese. Quando una persona si reca in un altro Paese per sottoporsi a un trattamento medico, il suo assicuratore malattie ne assume i costi solamente se è stato preventivamente chiesto il suo consenso. L'autorizzazione non può essere rifiutata nel caso in cui il trattamento richiesto sia sì fornito nel Paese in cui la persona è assicurata, ma non possa essere effettuato nei tempi richiesti dallo stato di salute del paziente.

5.1. Dove e quando ottenere l'attestazione S2

L'attestazione S2 può essere ottenuta presso la sua assicurazione malattie³. L'assicurato deve imperativamente disporre di questa attestazione prima di recarsi all'estero per sottoporsi alle cure programmate.

5.2. Uso dell'attestazione S2

L'attestazione S2 deve essere presentata all'istituto di assicurazione malattie competente del Paese in cui saranno eseguite le cure programmate.

In molti casi di cure programmate, l'assicuratore malattie che ha emesso l'attestazione S2 avrà comunicato all'assicurato a quale istituto di assicurazione malattie dell'altro Paese dovrà rimettere questo documento.

5.3. Cure fornite

Le cure sono fornite alle stesse condizioni mediche e finanziarie previste per le persone domiciliate nel Paese in questione. Ciò comporta l'eventualità che l'assicurato debba assumersi in anticipo una parte dei costi.

Esempio

L'assicurazione malattie dovrebbe assumere i costi delle cure di cui necessita un assicurato perché rappresentano delle prestazioni riconosciute dalla legislazione nazionale. Tuttavia, non è possibile ricevere il trattamento richiesto entro un periodo di tempo ragionevole dal punto di vista medico. All'assicurato è pertanto rilasciato un'attestazione S2 per consentirgli di sottoporsi al medesimo trattamento in un altro Paese.

³ In Spagna l'attestazione S2 è rilasciata dalla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale oppure, se del caso, dall'Istituto di sicurezza sociale della marina.

6. Assicurazione malattie: [Attestazione S3](#)

Cure mediche di un ex lavoratore frontaliero nel paese dove ha lavorato in precedenza

L'attestazione S3 può essere rilasciata soltanto a persone (e ai loro familiari senza attività lucrativa) che hanno precedentemente esercitato un'attività lucrativa dipendente in uno Stato e che risiedevano in un altro Stato (lavoratori frontalieri). Questa attestazione dimostra i loro diritti (o quelli dei loro familiari senza attività lucrativa) a cure mediche nel Paese in cui hanno lavorato.

6.1. Dove e quando ottenere l'attestazione S3

Per iscriversi per cure mediche nel Paese in cui una persona ha esercitato la sua ultima attività lucrativa dipendente in qualità di frontaliero, l'assicurato (o i suoi familiari senza attività lucrativa) ha bisogno di un'attestazione S3 rilasciata dall'assicurazione malattie competente⁴, vale a dire l'istituto che sostiene i costi delle sue cure mediche.

6.2. Uso dell'attestazione S3

L'assicurato (o i suoi familiari senza attività lucrativa) deve presentare l'attestazione S3 all'istituto di assicurazione malattie competente del Paese in cui ha esercitato la sua ultima attività lucrativa in qualità di frontaliero.

6.3. Cure fornite

Le cure sono fornite alle stesse condizioni mediche e finanziarie previste per gli assicurati del Paese in questione. Ciò comporta l'eventualità che l'assicurato debba assumersi in anticipo una parte dei costi.

6.4. A quali cure hanno diritto gli ex frontalieri e i loro familiari senza attività lucrativa grazie all'attestazione S3 nel precedente Paese in cui l'assicurato ha lavorato?

La persona ha diritto a cure mediche nel Paese in cui ha esercitato precedentemente la sua attività lucrativa, se queste rappresentano un proseguimento di un trattamento iniziato in quel Paese.

Questo si applica anche ai familiari senza attività lucrativa, purché il Paese in cui la persona ha lavorato da ultimo non sia uno dei seguenti: Danimarca, Estonia*, Irlanda, Spagna*, Italia*, Lituania*, Ungheria*, Paesi Bassi*, Finlandia, Svezia e Regno Unito (i Paesi contrassegnati dall'asterisco [*] revocheranno tale restrizione il 1° maggio 2014).

⁴ In Spagna l'attestazione S3 è rilasciata dalla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale oppure, se del caso, dall'Istituto di sicurezza sociale della marina, in Portogallo dall'Istituto di sicurezza sociale del luogo di residenza.